

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 22, 23 e <i>passim</i>
BAUSI (DC), relatore alla Commissione ...	21, 22, 23 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) .....	23
CUTRERA (PSI) .....	22
RUBNER (Misto-SVP) .....	21
SPECCHIA (MSI-DN) .....	22
TORNATI (Com.-PDS) .....	21

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575)**, d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

**«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803)**, d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

**«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645)**, d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

**«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086)**, d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

**«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854)**, *(testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri)*, approvato dalla Camera dei deputati

#### **e petizioni nn. 431 e 437**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci, Martinazzoli ed altri, Martelli ed altri, Minucci ed altri, Diglio, Aniasi ed altri, Scotti Vincenzo ed altri, Bassanini e Testa Enrico, Berselli ed altri, già approvato dalla Camera

dei deputati; e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo i nostri lavori dando nuovamente lettura dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso presentati ed illustrati nella seduta di ieri:

#### Art. 18.

##### *(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto-indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopeta turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferma*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1<sup>o</sup> ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); marmotta (*Marmota marmota*); mullone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1<sup>o</sup> ottobre al 31 dicembre o dal 1<sup>o</sup> novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria

o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1<sup>o</sup> ottobre e il 30 novembre.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

«Art. 18.

*(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*

1. Le regioni, nel rispetto degli accordi internazionali e delle direttive della CEE, tenuto conto del silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, del divieto di caccia nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, e delle possibilità di deroga concesse agli Stati aderenti emanano propri calendari venatori nel rispetto della tutela della fauna selvatica e degli usi e consuetudini locali, inserendoli nelle proprie leggi regionali.

2. Le regioni, componenti grandi aree omogenee, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di caccia.

3. Le regioni di cui sopra nelle proprie normative tengono conto della possibilità per ogni cacciatore di esercitare l'attività venatoria in tre ambiti di caccia di livello minimo provinciale di cui uno, quello di residenza. Determinano altresì la partecipazione economica dei cacciatori fruanti il permesso di caccia negli ambiti aggiuntivi sopra previsti.

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

18.68

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a tutte le specie consentite dalle direttive comunitarie, recepite integralmente con la presente legge nei tempi e nei modi da esse previsti».

18.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire l'articolo 18, con il seguente:*

«Art. 18.

*(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*

1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); passera mattugia (*Passer montanus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); chiurlo (*Numenius arquatus*) pittima reale (*limosa limosa*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*philomachus pugnax*); cesena (*Turdus pilaris*);

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (*Passer italiae*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); moretta (*Aythya filigula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Carvus elaphus hippelapus*); daino (*Dama Dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

2) uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus cochicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); colino della Virginia;

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (*Alauda Arvensis*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) specie cacciabile dal 1<sup>o</sup> novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto dei precedenti commi e con l'indicazione massima dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1<sup>o</sup> ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

18.1

MANCIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); passera mattugia (*Passer montanus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); chiurlo (*Numenius arquatus*) pittima reale (*limosa limosa*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*philomachus pugnax*); cesena (*Turdus pilaris*);

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (*Passer italie*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); moretta (*Aythya filigula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Carvus elaphus hippelapus*); daino (*Dama Dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

2) uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus cochicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); colino della Virginia (*Colinus virginianum*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (*Alauda Arvensis*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus Scrofa*)».

18.2

CASOLI

Al comma 1, prima delle parole: «ai fini dell'esercizio» premettere le parole: «ad eccezione della caccia di selezione, la cui regolamentazione è demandata alle regioni».

18.72

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera a), dopo: «specie cacciabili» sostituire: «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».

18.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «1° gennaio».*

18.50 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «passero (Passer italiae); passera muttugia (Passer montanus)».*

18.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «starna (Perdix perdix)» e «pernice sarda (Alectoris barbara)».*

18.24 NEBBIA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pernice sarda (Alectoris barbara)» aggiungere le parole: «Chiurli (Numenius arquatus et phaeopus)»; al termine aggiungere le parole: «Minilepre (Sylvilago floricollis)».*

18.73 PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus)» aggiungere le seguenti: «tordella (turdus viscivorus), merla del collare (turdus torquatus), fringuello (fringilla coeleps), peppola (fringilla montifringilla)».*

18.79 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 1, lettera b), dopo: «specie cacciabili» sostituire «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».*

18.25 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «10 marzo».*

18.26 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «31 dicembre».*

18.96 BOATO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «(Turdus iliacus)», aggiungere le seguenti: «tordella (Turdus viscivorus)».*

18.27 GOLFARI, FABRIS



*Al comma 1, lettera b), sostituire: «pettegola (Tringa Totanus)» con «Fringuello (Fringilla coeleps) e peppola (Fringilla montifringilla)».*

18.89

BOSCO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «combattente (Philomachus pugnax)» e «pittima reale (Limosa limosa)».*

18.28

NEBBIA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere: «corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone)».*

18.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».*

18.4

FONTANA Elio, ALIVERTI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».*

18.77

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».*

18.30

PETRARA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».*

18.31

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».*

18.82

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca selvatica (Anser anser);».*

18.32

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».*

18.3

RUBNER

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».*

18.88

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.*

18.76

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.*

18.33

BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piviere (Charadrius apricanus); fringuello (Fringilla coeleps); peppola (Fringilla montifringilla);».*

18.51

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c), ed aggiungere dopo il comma 1, il seguente:*

*«1-bis. Le regioni stabiliscono i periodi in cui è consentito abbattere esemplari delle seguenti specie: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa bonasta), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), marmotta (Marmota marmota), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus).*

18.80

FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».*

18.34

BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».*

18.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «specie cacciabili» sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre».*

18.74

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1° ottobre» con le parole: «15 settembre».*

18.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 novembre» con le parole: «1° dicembre».*

18.37

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrax*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*)» e «marmotta (*Marmota marmota*)».*

18.38

NEBBIA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (*Marmota marmota*)».*

18.93

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (*Marmota marmota*)».*

18.5

NESPOLO, LOTTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (*Marmota marmota*)».*

18.90

BOSCO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (*Marmota marmota*)».*

18.85

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (*Marmota marmota*)».*

18.86

CUTRERA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.39 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.99 BOATO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.69 TRIPODI, SERRI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tasso (Meles meles);».*

18.6 RUBNER

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».*

18.40 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».*

18.41 BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 15 ottobre: marmotta (Marmota marmota);».*

*Conseguentemente sopprimere al comma 1, lettera b), le parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.7 DUJANY

*Sopprimere la lettera d) del comma 1 e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in deroga ai calendari previsti dal presente articolo regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7».*

18.75 PAGANI Maurizio

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7, anche in deroga ai calendari di cui al comma 1».

18.42

BEORCHIA, FABRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ove gli abbattimenti siano consentiti unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivo secondo la tradizione, potranno essere modificate dalle regioni e dalle province autonome in zona Alpi le date di inizio e di chiusura dell'attività venatoria alle seguenti specie:

- a) cervo;
- b) capriolo;
- c) camoscio alpino;
- d) muflone;
- e) daino;
- f) marmotta».

18.8

RUBNER

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

18.9

CASOLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

18.43

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), possono anticipare l'apertura della caccia per la quaglia, la tortora e il merlo al 1<sup>o</sup> settembre».

18.91

Bosco

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, recepisce i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.44

GOLFARI, FABBRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».*

18.10

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».*

18.45

NEBBIA

*Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».*

18.70

TRIPODI, SERRI

*Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».*

18.11

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».*

18.46

NEBBIA

*Al comma 3, dopo la parola: «regioni» sostituire la parola: «sentito» con le parole: «sentite le province e».*

18.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «da abbattere» aggiungere le parole: «specie per specie».*

18.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola «tre» con la parola: «quattro».*

18.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono consentire» con la parola: «consentiranno».*

18.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che adottino le giornate fisse di caccia o che comunque aumentino le giornate settimanali di sospensione dell'esercizio venatorio oltre le due previste, possono distribuire liberamente i giorni di silenzio venatorio nell'arco della settimana».*

18.71 TRIPODI, SERRI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni allo scopo di assicurare condizioni ottimali per la riproduzione della fauna di ripopolamento possono predisporre ed attuare, successivamente ai periodi di attività venatoria, piani di bonifica ambientale e di prelievo faunistico selettivo, avvalendosi del personale delle amministrazioni provinciali e della collaborazione volontaria organizzata delle associazioni venatorie operanti nel territorio».*

18.53 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 5.*

18.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Sopprimere il comma 5.*

18.54 NEBBIA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo».

18.13 CASOLI

*Al comma 5, dopo la parola: «possono» aggiungere le altre: «nell'ambito di ogni provincia».*

18.55 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria» con le altre: «l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria».*

18.81 FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 5 sopprimere: «da appostamento».*

18.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «30 novembre» aggiungere le altre: «e dal 1° febbraio al 10 marzo».*

18.57 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, aggiungere in fine le parole: «autorizzando fino quattro giornate settimanali».*

18.58 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

18.14 DELL'OSSO

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

18.15 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

18.83 INNAMORATO, PIERRI



*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

18.87

PETRARA

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

18.59

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.16

CASOLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.84

INNAMORATO, PIERRI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.78

PAGANI Maurizio

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.62

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.19

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI, CITARISTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.63 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.64 PETRARA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.60 GOLFARI, FABRIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.94 IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».*

18.17 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-  
GNO, POLLICE

*Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».*

18.61 NEBBIA

*Al comma 6, sostituire le parole: «prima del tramonto» con le seguenti: «dopo il tramonto, con esclusione della caccia di selezione».*

18.18 RUBNER

*Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, con esclusione della caccia di selezione».*

18.65 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto».*

18.92

RUBNER

*Al comma 7, dopo la parola: «appostamento» aggiungere le altre: «di qualsiasi tipo e».*

18.66

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*All'emendamento 18.95, comma 7-bis, sostituire le parole: «del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio» con le seguenti: «del 1° settembre».*

18.95/1

TORNATI

*All'emendamento 18.95, sopprimere il comma 7-ter.*

18.95/2

TORNATI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, e comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare la caccia a determinate specie, a condizione che siano stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori in relazione alla caccia di specializzazione e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonché di nidificazione e di riproduzione.*

*7-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente legge e nel rispetto delle varie forme di caccia di cui al comma 5».*

18.95

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-ter. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».*

18.20

BEORCHIA, FABRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica,*

regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».

18.21

RUBNER

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni possono autorizzare la caccia a determinate specie consentita solo per i cacciatori residenti, a condizione che siano stati predisposti i piani faunistici-venatori di cui all'articolo 10 e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonché di nidificazione e di riproduzione».

18.67

GOLFARI, FABRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 dicembre, comunque non prima del 1 settembre e non dopo il 31 gennaio, le regioni possono alternativamente consentire la caccia nella prima decade di settembre oppure nel mese di gennaio. Nella prima decade di settembre e nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita a determinate specie stabilite dalle regioni, previo parere dell'INBS fra quelle inserite nel calendario venatorio solo per i cacciatori residenti. Nella prima decade di settembre può essere consentita la caccia solo da appostamento fisso».

18.97

BOATO

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente.*

«7-ter. Le regioni e le province possono posticipare anche su parte del territorio l'inizio della stagione venatoria oltre la terza domenica di settembre, quando viene richiesto dai comitati di gestione degli ATC».

18.98

BOATO

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. Le regioni o le province possono posticipare l'apertura della stagione venatoria o anticiparne la chiusura anche in parte del territorio per esigenze connesse alla tutela della fauna selvatica e delle culture agricole».

18.100

BOATO

In un secondo tempo è stato proposto il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse

realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».

18.101

IL RELATORE

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Se mi è consentito, vorrei illustrare brevemente il mio emendamento 18.101, teso ad attribuire alle regioni la possibilità di modificare, per determinate specie, i termini del calendario venatorio. Tale autorizzazione è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Nell'emendamento si prevede inoltre l'applicabilità della stessa disciplina alla caccia di selezione degli ungulati.

TORNATI. Signor Presidente, è mia intenzione ritirare l'emendamento 18.30 cui ho aggiunto la mia firma.

RUBNER. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei tornare un attimo sull'emendamento 18.3.

Dicevo ieri illustrandolo che la proliferazione della faina sta creando gravi problemi in Alto Adige; se però potessimo trovare una soluzione diversa, migliore, per la caccia di selezione sarei disposto a ritirare l'emendamento in oggetto. Va tenuto presente comunque che ci sono delle situazioni nelle quali la caccia di selezione è necessaria ed occorre prevederla.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Secondo me la caccia di selezione risponde a principi diversi da quelli prettamente venatori. Per tutti gli animali che non sono compresi all'articolo 2 è comunque consentita la possibilità di soppressione con sistemi diversi da quelli esclusivamente venatori; è cosa possibile influire nella caccia di selezione.

PRESIDENTE. Potremmo specificare che le specie che non sono contemplate al comma 1 dell'articolo 18 possono comunque essere oggetto di prelievo e di selezione, invitando il relatore a formulare un emendamento in tal senso.

Aggiungo inoltre che è mia intenzione ritirare l'emendamento 18.77.

CUTRERA. Mi sembra che la materia sia già disciplinata con puntualità all'articolo 19 comma 2, dove si dice che le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio

storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, vien praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica eccetera; insomma, è già previsto nella normativa.

**PRESIDENTE.** Intervengo brevemente sull'emendamento 18.73 al fine di richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione che mi è stata segnalata dalle associazioni dei cacciatori. Con l'emendamento propongo dunque che tra le specie cacciabili sia inserita la minilepre, ossia la *silvilago floridamus*. Questa specie infatti, importa recentemente dall'America del sud e che non ha caratteristiche particolari oltre l'eccessiva prolificità, si sta trasformando in un vero flagello; propongo pertanto il seguente nuovo testo dell'emendamento:

*Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le parole: «Minilepre (Silvilago floridamus)».*

18.73 (Nuovo testo)

PAGANI Maurizio

**SPECCHIA.** Signor Presidente vorrei un chiarimento in relazione all'emendamento 18.101, in cui si dice che i termini «devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1». Vorrei sapere cioè esattamente che cosa questo significa: se ci si riferisce al comma 1 dell'articolo 18, infatti, si stabilisce che qualora si anticipi al 1° settembre l'apertura del calendario venatorio lo si deve chiudere anche anticipatamente e che, se al contrario si posticipa l'apertura della caccia, si può posticiparne anche la conclusione.

Mi dichiaro allora contrario all'emendamento, che mi sembra introdurre una penalizzazione nei confronti delle regioni dell'Italia meridionale. In altre zone del nostro Meridione, infatti, si avverte l'esigenza di anticipare l'apertura della caccia alla fine di agosto o quanto meno ai primi di settembre, perchè è in quel periodo che si verifica il passaggio di alcune specie. Questo però non può penalizzare la caccia in altri periodi. Non siamo allora assolutamente d'accordo su questa proposta che addirittura mi sembra peggiorativa rispetto al testo che proviene dalla Camera. Chiedo, pertanto, ai colleghi di modificarla accettando questo mio subemendamento 18.101/1:

*All'emendamento 18.101, sopprimere le parole da: «nel rispetto dell'arco temporale» fino a: «faunistico-venatorio».*

**PRESIDENTE.** Se nessun altro intende intervenire sugli emendamenti, chiederei al relatore di pronunciarsi su di essi.

**BAUSI, relatore alla Commissione.** Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 18.68, 18.21, 18.1, 18.2, 18.72, 18.22, 18.50, 18.23 e 18.24.

Per quanto concerne invece la nuova formulazione proposta per l'emendamento 18.73, sono costretto a rimettermi alla Commissione

perchè non conosco la minilepre, cui l'emendamento si riferisce, nè i danni che essa provocherebbe.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 18.25, e 18.26.

Sull'emendamento 18.96, sarei favorevole se il senatore Boato fosse disposto ad inserire una frase del tipo «le regioni possono, anche per singole parti di territorio, anticipare e posticipare l'apertura della stagione venatoria per esigenze connesse alla tutela della fauna selvatica e delle colture agricole»; cioè è la stessa dizione che è riportata dalla documentazione europea.

BOATO. L'emendamento intende riaffermare il termine del 31 dicembre per tutte le scadenze.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Allora sono contrario.

Il parere del relatore è poi contrario in ordine all'emendamento 18.27; mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 18.89.

BOATO. Ma è vietato dalle direttive CEE; non possiamo prevedere questo nella nuova legge!

PRESIDENTE. Senatore Boato, la prego di non interrompere in questo modo la seduta.

BOATO. Vorrà dire che andrò in giro con i cartelli! Non possiamo farlo perchè è vietato dalle direttive CEE: siamo alla follia pura!

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 18.28 e 18.29.

PRESIDENTE. A proposito di quest'ultimo emendamento, vorrei segnalare che il corvo e la cornacchia nera stanno diventando veramente dei flagelli perchè, oltretutto, vanno a mangiare i nidi degli altri uccelli. Questa è la realtà; inviterei i colleghi a venire in certe zone per vedere come sono ridotte: vi sono prati completamente «neri» per i corvi.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. La previsione della caccia di selezione è stata adottata proprio in relazione a questo fatto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.31, di contenuto identico agli emendamenti 18.82 e 18.32.

PRESIDENTE. Vengo avvertito in questo momento che è imminente la verifica del numero legale in Aula. Pertanto rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

*I lavori terminano alle ore 10,05.*